



UNIONCAMERE



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
BRESCIA

## **CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SETTORIALE DI VIGILANZA DEL MERCATO SU SPECIFICHE TIPOLOGIE DI PRODOTTI ELETTRICI.**

### **TRA**

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

*da una parte*

### **E**

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in via Einaudi n° 23 – Brescia, P.I. 00859790172 rappresentata dal Segretario Generale Dr Massimo Ziletti, nato a Brescia (BS) il 22/08/1964, cod. fis. ZLTMSM64M22B157V

*dall'altra parte*

### **VISTO**

- il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti;
- il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86. Attuazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i. Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

### **PREMESSO CHE**

- il regolamento (UE) 2019/1020 impone agli Stati Membri di rafforzare la vigilanza del mercato attraverso programmi generali e settoriali di controllo, al fine di garantire la circolazione, nel mercato europeo, di prodotti conformi ai requisiti stabiliti nelle pertinenti normative comunitarie di armonizzazione e che non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
- l'art. 14 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, assegna le funzioni di autorità di vigilanza del mercato al Ministero dello sviluppo economico (di seguito *Ministero*) il quale si avvale delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti;
- le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 2 lett. c) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, s.m.i. svolgono, tra l'altro, le

funzioni relative alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti;

- il legislatore non ha fornito un elenco delle cosiddette “autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti”, in via interpretativa si ritiene che possano qualificarsi tali i soggetti che svolgano funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti sulla base di specifiche disposizioni di legge e in attuazione specifici accordi con il Ministero. La presente convenzione rappresenta quindi lo strumento con cui il Ministero si avvale delle Camere di commercio, quali autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei materiali elettrici a bassa tensione (di seguito “*prodotti elettrici*”);
- l’art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, affida ad Unioncamere il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano;

### **CONSIDERATO CHE**

- dal 2009 il Ministero, in attuazione degli adempimenti previsti dapprima nel regolamento (CE) 2008/765 e poi nel regolamento (UE) 2019/1020, stipula con l’Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato. Tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell’Unioncamere e con l’ausilio delle proprie società *in house* e di soggetti specializzati del sistema camerale;
- per il 2022 il Ministero ha richiesto nuovamente il coinvolgimento del Sistema camerale per la realizzazione di un programma settoriale di controllo su uno dei prodotti che la Commissione europea, nell’ultimo rapporto Rapex disponibile, ha annoverato tra quelli più a rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, e cioè i prodotti elettrici;
- la convenzione tra il Ministero e l’Unioncamere del 20 dicembre 2019 “*Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori*” prevede, nell’art. 2, la realizzazione di programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di prodotto e presenta le necessarie disponibilità economiche, il 23 novembre 2021 il Ministero e l’Unioncamere hanno aggiornato il piano esecutivo del 7 luglio 2021 definendo i contenuti dei summezionati programmi settoriali di vigilanza del mercato, tra cui rientra anche quello destinato al controllo dei prodotti elettrici;
- il suddetto Programma prevede risorse limitate e finalizzate allo svolgimento di un numero predefinito di controlli, il Ministero - d’intesa con l’Unioncamere - ha ritenuto opportuno coinvolgere un numero limitato di Camere di commercio, individuando, in particolare, alcune di quelle che da sempre sono più impegnate in azioni di vigilanza del mercato e che, quindi, possono garantire la piena realizzazione dell’iniziativa nei tempi previsti nel piano esecutivo. Alla luce delle suddette considerazioni, l’Unioncamere ha prontamente elaborato il presente modello di convenzione, quale strumento di adesione delle Camere di commercio all’iniziativa programmata.

### **TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.**

#### **ART. 1. OGGETTO.**

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato, relativo al 2022 e finalizzato ad accertare la conformità di specifiche tipologie di prodotti elettrici agli obiettivi di sicurezza previsti nell’ambito del d.lgs. n. 19 maggio 2016, n. 86 e nelle norme tecniche di riferimento.

Nell’ambito del Programma è prevista la realizzazione di due tipologie di attività:

- generali e di supporto, a cura di Unioncamere e con l’ausilio delle proprie società

in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale;

– ispettive, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## **ART. 2. ATTIVITA' GENERALI E DI SUPPORTO.**

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall'Unioncamere, con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

### **a) Programma settoriale di vigilanza del mercato.**

Unioncamere, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, predispone il Programma settoriale nazionale e definisce ed assegna la correlata programmazione locale alla Camera di commercio.

### **b) Campionamento.**

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica le tipologie di operatori economici da sottoporre a controllo e mette a disposizione della Camera di commercio le linee guida per la predisposizione del relativo campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica altresì le tipologie di prodotto da sottoporre a controllo e provvede alla relativa assegnazione alla Camera di commercio nella misura indicata nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

### **c) Convenzione quadro con i laboratori accreditati.**

Unioncamere, per il tramite di Dintec, cura i rapporti convenzionali con laboratori accreditati che intendono eseguire i controlli documentali e le analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

Le analisi di campione sono svolte da soggetti in possesso dell'accreditamento per le prove specifiche da realizzare.

La convenzione quadro, che prevede tra l'altro una penale in caso di mancato o tardivo adempimento, ha lo scopo di garantire tariffe agevolate e fornire un disciplinare operativo uniforme per l'esecuzione dei controlli documentali e delle analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

### **d) Indicazioni operative e schede di prodotto.**

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, fornisce indicazioni operative per consentire lo svolgimento uniforme della vigilanza sui prodotti oggetto della presente convenzione e mette a disposizione le schede tecniche di prodotto a supporto delle attività ispettive. L'avvio dei controlli non è comunque vincolato alla messa a disposizione della totalità della documentazione operativa.

### **e) Assistenza tecnico-giuridica.**

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in back office attraverso personale esperto e servizio di posta elettronica dedicato [vigilanzamercato@unioncamere.it](mailto:vigilanzamercato@unioncamere.it)

### **f) Supporto informativo.**

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, pianifica azioni di supporto informativo per l'attuazione del presente Programma.

### **g) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.**

Unioncamere predispone strumenti informatici per il monitoraggio e la rendicontazione del programma, anche al fine di evitare la duplicazione di controlli.

### **h) Erogazione delle risorse economiche.**

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali.

**a) Programma settoriale di vigilanza del mercato.**

La Camera di commercio attua il programma settoriale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

**b) Campionamento.**

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

**c) Convenzione con i laboratori accreditati.**

La Camera di commercio affida i controlli documentali e le analisi di campione a laboratori accreditati che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Una volta individuato il laboratorio accreditato, la Camera affida il relativo incarico, recependo quanto previsto nella Convenzione quadro tra il laboratorio accreditato e Dintec, compresa la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio.

La Camera può affidare i controlli documentali e le analisi di campione anche a soggetti diversi, purché siano in possesso dell'accREDITAMENTO per le specifiche prove da realizzare e nel rapporto contrattuale sia prevista la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio. Inoltre, le tariffe, le modalità e i tempi di erogazione della prestazione da essi proposte devono essere in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito della convenzione quadro di Dintec.

**d) Indicazioni operative e schede di prodotto.**

La Camera di commercio segue scrupolosamente le indicazioni operative per lo svolgimento omogeneo dei controlli e le schede tecniche di prodotto.

**e) Supporto informativo.**

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità a distanza.

**f) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.**

La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati allo scopo di condividere le informazioni in tempo reale, evitando la duplicazione di controlli e consentendo all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici.

### **ART. 3. LE ATTIVITA' CONTROLLO.**

La Camera di commercio si impegna a svolgere le ispezioni nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

Ogni ispezione si compone tassativamente delle seguenti tipologie di controlli:

- visivo/formale;
- documentale;
- prove di laboratorio rientranti nell'ambito di applicazione delle seguenti norme tecniche e di altre specifiche eventualmente applicabili:
  - o CEI EN 60598-1:2015-02 "Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove"
  - o CEI EN IEC 60598-1:2021 "Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove" (valida a partire da maggio 2021)

- IEC 62031:2008 LED modules for general lighting - Safety specifications.
- CEI EN IEC 62031:2020 “Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza” (valida a partire da luglio 2020)
- EN 60598-2-20:2015 – Apparecchi di illuminazione Prescrizioni particolari -Catene luminose, associate ai suddetti rischi
- CEI - EN 60950-1 Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali
- CEI EN 60335-1: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
- CEI - EN 60335-2-23: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei capelli
- EN 60335-2-8:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — parte 2: Norme particolari per rasoi, taglia capelli e apparecchi elettrici analoghi IEC 60335-2-8:2012 (Modificata)
- EN 61558-2-5:2010 Sicurezza dei trasformatori, dei reattori, delle unità di alimentazione e prodotti simili — parte 2-5: Prescrizioni particolari e prove per trasformatori per rasoi, unità di alimentazione per rasoi
- CEI EN 60335-2-27/A1/A2 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi
- CEI EN 60335-1: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
- CEI - EN 60335-2-15 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids
- CEI - EN 60335-2-14: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per apparecchi da cucina (norma non armonizzata)
- EN 60335-2-9 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: norma applicabili per griglie, tostapane e apparecchi per la cottura mobili similari (norma non armonizzata)
- CEI EN 60335-2-2 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per aspirapolvere ed apparecchi per pulizia ad aspirazione d'acqua
- CEI EN 60335-2-3/A1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per ferri da stiro
- macchine per cucire (CEI EN 60335-2-28/A1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per macchine per cucire elettriche; CEI EN 60335-2-28/A11 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per macchine per cucire elettriche.

I controlli visivo/formali e documentali/formali sono svolti dalla Camera di commercio.

I controlli documentali di merito e le analisi di campione, invece, sono affidati dalla Camera di commercio a laboratori accreditati per lo svolgimento di prove rientranti nell'ambito di applicazione delle richiamate norme tecniche e che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale, controllo documentale e analisi di campione quattro diversi prodotti.

I controlli devono essere svolti nella misura assegnata e sui prodotti individuati nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

#### **ART.4. I CRITERI DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA' CONTROLLO.**

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.

*Tab. 1.*

	<b>ISPEZIONE</b>	
<b>Tipologie di prodotto</b>	<b>Rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA</b>	<b>Rimborso massimo per l'acquisto di n. 5 esemplari di ogni prodotto e le spese di spedizione, ai fini del controllo documentale e dell'analisi di campione (IVA inclusa)</b>
<b>Caricatori e alimentatori</b>	€ 500,00	€ 150,00
<b>Apparecchi di illuminazione</b>	€ 500,00	€250,00
<b>Ghirlande luminose</b>	€ 500,00	€ 150,00
<b>Prodotti per la cura della persona</b>	€ 500,00	€ 300,00
<b>Prodotti per l'uso in cucina</b>	€ 500,00	€ 300,00
<b>Prodotti per la pulizia della casa e stiro</b>	€ 500,00	€ 300,00

L'ispezione è soggetta a rimborso forfetario, pari ad euro 500,00, esclusivamente nel caso in cui siano stati rispettate le modalità previste nell'art. 3, e cioè quando la Camera di commercio abbia effettuato il controllo visivo/formale, il controllo documentale e le analisi di campione su quattro diversi prodotti.

Non sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione.

Tuttavia nel caso in cui il preventivo di spesa dei controlli documentali, delle analisi di campione o dell'acquisto prodotti superi il correlato limite massimo ammissibile di rimborso, la Camera di commercio ne dà tempestiva comunicazione, corredata da adeguate ragioni tecniche, ad Unioncamere.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero e salvo disponibilità economica, valuta la richiesta e, ove ne ricorrano i presupposti, ne autorizza la spesa.

Resta fermo che non potrà essere riconosciuta alcuna spesa suppletiva, il cui impegno non sia stato preventivamente autorizzato da Unioncamere.

#### **ART. 5. ATTIVITA' DI CONTROLLO SU PRODOTTI VENDUTI ON LINE.**

L'Unioncamere mette a disposizione una procedura, elaborata da un Gruppo di lavoro composto dal Ministero e dal Sistema camerale, per lo svolgimento delle attività di controllo su prodotti venduti on line.

La Camera di commercio potrà quindi svolgere le attività di controllo anche su prodotti venduti on line, preferibilmente in relazione al 50% dei controlli assegnati.

#### **ART. 6. ATTIVITA' DI CONTROLLO SU RICHIESTA DEL MINISTERO.**

Ove necessario e dietro autorizzazione preventiva di spesa del Ministero e di Unioncamere, la Camera di commercio può effettuare ulteriori attività di vigilanza, in aggiunta e/o in sostituzione rispetto a quelle assegnate nella presente convenzione, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio e nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

#### **ART. 7. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.**

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione;
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Unioncamere.

#### **ART. 8. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'.**

Entro il 30 giugno 2022 la Camera di commercio trasmette, all'indirizzo pec [unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it), la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

#### **ART. 9. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA.**

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.

Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

#### **ART. 10. DURATA.**

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 30 giugno 2022, salvo proroga proposta dall'Unioncamere.

Entro tale data dovranno essere effettuati i controlli assegnati e liquidate le correlate spese.

#### **ART.11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR.

La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale

coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, svolte dalle Camere di commercio in forza della normativa richiamata in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art.6 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 2 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, la documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima.

Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (es. Ministero dello sviluppo economico, Autorità giudiziaria, Unioncamere) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per **UNIONCAMERE**

Il Segretario generale

(Giuseppe Tripoli)

F.to digitalmente

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per la **CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA  
di BRESCIA**

Il Segretario Generale

(Massimo Ziletti)

F.to digitalmente

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

## ALLEGATO N. 1

### LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE DI VIGILANZA LOCALE.

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Brescia per la realizzazione della programmazione settoriale di vigilanza di cui alla sottostante tabella n. 2 è pari ad € 39.400,00.

*Tab.2 La programmazione ispettiva ed economica.*

Prodotti da sottoporre a vigilanza	N. ispezioni assegnate	Totale rimborso forfetario per le ispezioni realizzate a cura della CCIAA	Totale rimborso massimo per l'acquisto di prodotti e le spese di spedizione, ai fini del controllo documentale e dell'analisi di campione (IVA inclusa)	Totale rimborso massimo per il controllo documentale e per l'analisi di campione, svolti a cura del Laboratorio (IVA inclusa)
Prodotti per la pulizia della casa e stiro	2	€ 1.000,00	€ 2.400,00	€ 36.000,00
<b>RIMBORSO MASSIMO A BENEFICIO DELLA CAMERA</b>				<b>€ 39.400,00</b>

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**(Dr Massimo Ziletti)**

**IL PRESIDENTE**

**(ing. Roberto Saccone)**